

l'acquisto dello stabile ipotecato, allo stesso prezzo di stima, di cui alla perizia eseguita in occasione del mutuo; ma avendo ottenuta risposta negativa ha ora avanzato le seguenti richieste:

1°) riduzione del saggio d'interesse dall'8%, stabilito dal contratto di mutuo 11 aprile 1928, al 6%, considerando il mutuo stesso come concesso, fin dall'inizio, a tale saggio d'interesse;

2°) consolidamento, alla somma capitale del residuo mutuo risultante al 1° marzo 1932, dell'ammontare del debito derivante dalle rate di ammortamento scadute e non corrisposte;

3°) abbuono degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle suddette rate di ammortamento;

4°) prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo globale da anni 25, come stabilito nel contratto 11 aprile 1928, alla durata di anni 40.

Tenuto presente che le circostanze generali del momento consigliano di evitare, in quanto possibile, giudizi ed espropriazione, e considera-